

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte e la Romania,
dall'altra
del 28 novembre 1995
relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato
CECA dalla Romania nella Comunità

(95/534/CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominate « la Comunità »), da una parte, e la Romania, dall'altra⁽¹⁾ (in appresso denominato « l'accordo interinale »), che è entrato in vigore il 1° maggio 1993, si è riunito nei giorni 18 e 19 ottobre 1994 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA dalla Romania nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di trovare soluzioni adeguate nel quadro delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1 dell'accordo interinale per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che, in previsione delle eventuali difficoltà che tali importazioni potrebbero creare, il gruppo di contatto ha deciso di sottoporre la questione all'esame della commissione mista di cui all'articolo 39 dell'accordo interinale;

considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, che sostituisce l'accordo interinale, il consiglio di associazione istituito a norma dell'accordo europeo ha il potere di prendere decisioni; che la presente misura è stata quindi sottoposta all'esame del consiglio di associazione;

⁽¹⁾ GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dallo scambio di lettere (GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 76).

considerando che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti siderurgici dell'acciaio tra la Comunità e la Romania;

considerando che il consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due parti è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per un periodo iniziale compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1995,

DECIDE:

Articolo 1

1. Nel corso del 1995 la Comunità continua ad applicare il sistema di sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, istituito dalla raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione⁽²⁾, nei confronti delle importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Romania elencati nell'allegato I.

2. Per il periodo 1° marzo — 31 dicembre 1995, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità della Romania.

⁽²⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6.

3. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

4. La Romania notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità rumene che sono autorizzate a rilasciare e a verificare le licenze d'esportazione, nonché i modelli dei timbri e delle firme utilizzati a tal fine. La Romania notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

Articolo 2

1. La Romania si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sulle licenze d'esportazione rilasciate dalle autorità rumene a norma dell'articolo 1. Tali informazioni sono inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Romania informazioni statistiche precise sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità della Romania entro la fine del mese successivo a quelle al quale si riferiscono.

Articolo 3

Se necessario, a richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le parti partecipano alle consul-

tazioni tenute in conformità del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze.

Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare in conformità della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),
- per la Romania, alla missione della Romania presso le Comunità europee e al Ministero del commercio rumeno.

Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Romania che prendono le misure necessarie per l'esecuzione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1995.

Per il consiglio di associazione

Il Presidente

J. SOLANA

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

7201 10 11	7208 32 91	7210 70 39	7216 31 19	7222 10 81
7201 10 19	7208 32 99	7210 90 31	7216 31 91	7222 10 89
7201 10 30	7208 33 10	7210 90 33	7216 31 99	7222 30 10
7201 10 90	7208 33 91	7210 90 35	7216 32 11	7222 40 11
7201 20 00	7208 33 99	7210 90 39	7216 32 19	7222 40 19
7201 30 10	7208 34 10		7216 32 91	7222 40 30
7201 30 90	7208 34 90	7211 11 00	7216 32 99	
7201 40 00	7208 35 10	7211 12 10	7216 33 10	7224 10 00
	7208 35 90	7211 12 90	7216 33 90	7224 90 01
7202 11 20	7208 41 00	7211 19 10	7216 40 10	7224 90 05
7202 11 80	7208 42 10	7211 19 91	7216 40 90	7224 90 08
7202 99 11	7208 42 30	7211 19 99	7216 50 10	7224 90 15
	7208 42 51	7211 21 00	7216 50 91	7224 90 31
7203 90 00	7208 42 59	7211 22 10	7216 50 99	7224 90 39
	7208 42 91	7211 22 90	7216 90 10	
7204 50 10	7208 42 99	7211 29 10		7225 10 10
7204 50 90	7208 43 10	7211 29 91	7218 10 00	7225 10 91
	7208 43 91	7211 29 99	7218 90 11	7225 10 99
7206 10 00	7208 43 99	7211 30 10	7218 90 13	7225 20 20
7206 90 00	7208 44 10	7211 41 10	7218 90 15	7225 30 00
	7208 44 90	7211 41 91	7218 90 19	7225 40 10
7207 11 11	7208 45 10	7211 49 10	7218 90 50	7225 40 30
7207 11 14	7208 45 90	7211 90 11		7225 40 50
7207 11 16	7208 90 10		7219 11 10	7225 40 70
7207 12 10		7212 10 10	7219 11 90	7225 40 90
7207 19 11	7209 11 00	7212 10 91	7219 12 10	7225 50 10
7207 19 14	7209 12 10	7212 21 11	7219 12 90	7225 50 90
7207 19 16	7209 12 90	7212 29 11	7219 13 10	7225 90 10
7207 19 31	7209 13 10	7212 30 11	7219 13 90	
7207 20 11	7209 13 90	7212 40 10	7219 14 10	7226 10 10
7207 20 15	7209 14 10	7212 40 91	7219 14 90	7226 10 31
7207 20 17	7209 14 90	7212 50 31	7219 21 11	7226 10 39
7207 20 32	7209 21 00	7212 50 51	7219 21 19	7226 20 20
7207 20 51	7209 22 10	7212 60 11	7219 21 90	7226 91 10
7207 20 55	7209 22 90	7212 60 91	7219 22 10	7226 91 90
7207 20 57	7209 23 10		7219 22 90	7226 92 10
7207 20 71	7209 23 90	7213 10 00	7219 23 10	7226 99 20
	7209 24 10	7213 20 00	7219 23 90	
7208 11 00	7209 24 91	7213 31 20	7219 24 10	7227 10 00
7208 12 10	7209 24 99	7213 31 81	7219 24 90	7227 20 00
7208 12 91	7209 31 00	7213 31 89	7219 31 10	7227 90 10
7208 12 95	7209 32 10	7213 39 10	7219 31 90	7227 90 30
7208 12 98	7209 32 90	7213 39 90	7219 32 10	7227 90 50
7208 13 10	7209 33 10	7213 41 00	7219 32 90	7227 90 70
7208 13 91	7209 33 90	7213 49 00	7219 33 10	
7208 13 95	7209 34 10	7213 50 20	7219 33 90	7228 10 10
7208 13 98	7209 34 90	7213 50 81	7219 34 10	7228 10 30
7208 14 10	7209 41 00	7213 50 89	7219 34 90	7228 20 11
7208 14 91	7209 42 10		7219 35 10	7228 20 19
7208 14 99	7209 42 90	7214 20 00	7219 35 90	7228 20 30
7208 21 10	7209 43 10	7214 30 00	7219 90 11	7228 30 20
7208 21 90	7209 43 90	7214 40 10	7219 90 19	7228 30 41
7208 22 10	7209 44 10	7214 40 20		7228 30 49
7208 22 91	7209 44 90	7214 40 51	7220 11 00	7228 30 61
7208 22 95	7209 90 10	7214 40 59	7220 12 00	7228 30 69
7208 22 98		7214 40 80	7220 20 10	7228 30 70
7208 23 10	7210 11 10	7214 50 10	7220 90 11	7228 30 89
7208 23 91	7210 12 11	7214 50 31	7220 90 31	7228 60 10
7208 23 95	7210 12 19	7214 50 39		7228 70 10
7208 23 98	7210 20 10	7214 50 90	7221 00 10	7228 70 31
7208 24 10	7210 31 10	7214 60 00	7221 00 90	7228 80 10
7208 24 91	7210 39 10			7228 80 90
7208 24 99	7210 41 10	7215 90 10	7222 10 11	
7208 31 00	7210 49 10		7222 10 19	7301 10 00
7208 32 10	7210 50 10	7216 10 00	7222 10 21	
7208 32 30	7210 60 11	7216 21 00	7222 10 29	
7208 32 51	7210 60 19	7216 22 00	7222 10 31	
7208 32 59	7210 70 31	7216 31 11	7222 10 39	

ALLEGATO IIa

1 Exporter (Name, full address, country)	ORIGINAL	2 No	
	3 Year	4 Product group	
5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
	6 Country of origin	7 Country of destination	
8 Place and date of shipment — Means of transport	9 Supplementary details		
10 Description of goods — Manufacturer	11 CN code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 FOB Value ⁽²⁾
<p>14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in ECSC products with the European Community.</p>			
15 Competent authority (name, full address, country)	At _____ on _____		
	(Signature)		(Stamp)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
(2) In the currency of the sale contract

LICENZA DI ESPORTAZIONE


(prodotti CEEA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo ⁽¹⁾
13. Valore FOB ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

(Firma)

(Timbro)



⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

1 Exporter (Name, full address, country)	COPY		2 No	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment — Means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods — Manufacturer	11 CN code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 FOB Value ⁽²⁾	
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in ECSC products with the European Community.				
15 Competent authority (name, full address, country)	At _____ on _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp) </div>			

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
 (2) In the currency of the sale contract

ALLEGATO II b

MODULO E PRODUZIONE DELLE LICENZE D'ESPORTAZIONE

1. i) Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche e avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
- ii) Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi:
 - due lettere che identificano il paese d'esportazione: RO;
 - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:
 - AT = Austria
 - BE = Belgio
 - DE = Germania
 - DK = Danimarca
 - EL = Grecia
 - ES = Spagna
 - FI = Finlandia
 - FR = Francia
 - GB = Regno Unito
 - IE = Irlanda
 - IT = Italia
 - LU = Lussemburgo
 - NL = Paesi Bassi
 - PT = Portogallo
 - SE = Svezia;
 - un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 5 per 1995;
 - un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;
 - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.
2. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare una dicitura che precisi che sono state rilasciate a posteriori.
3. i) In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale.
- ii) Il duplicato deve indicare la data della licenza originale.